

## Condizioni generali di acquisto della Elsner Elektronik GmbH

### § 1 Validità

(1) Tutte le consegne, i servizi e le offerte dei nostri fornitori avvengono esclusivamente sulla base delle presenti condizioni generali di acquisto. Questi sono parte integrante di tutti i contratti che concludiamo con i nostri fornitori per le consegne o i servizi da loro offerti. Esse valgono anche per tutte le future forniture, prestazioni o offerte al committente, anche se non vengono nuovamente concordate separatamente.

(2) Le condizioni generali di contratto dei nostri fornitori o di terzi non sono applicabili, anche se non ci opponiamo separatamente alla loro validità in singoli casi. Anche se facciamo riferimento a una lettera che contiene o fa riferimento alle condizioni commerciali del fornitore o di una terza parte, questo non costituisce un accordo sulla validità di tali condizioni commerciali.

### § 2 Ordini e contratti

(1) Nella misura in cui le nostre offerte non contengono espressamente un termine vincolante, siamo vincolati per una settimana dalla data dell'offerta. Il ricevimento della dichiarazione di accettazione da parte nostra è decisivo per l'accettazione tempestiva.

(2) Abbiamo il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con una dichiarazione scritta indicante il motivo, se non siamo più in grado di utilizzare i prodotti ordinati nella nostra attività commerciale o se siamo in grado di utilizzarli solo con notevoli spese a causa di circostanze di cui è responsabile il fornitore e che si sono verificate dopo la conclusione del contratto (come, ad esempio, la mancanza di conformità ai requisiti legali) o se la situazione finanziaria del fornitore si deteriora dopo la conclusione del contratto in modo tale che non ci si può aspettare una consegna conforme al contratto.

### § 3 Prezzi, termini di pagamento, dettagli della fattura

(1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante.

(2) In assenza di accordi scritti in senso contrario, il prezzo include la consegna e il trasporto all'indirizzo di spedizione indicato nel contratto, compreso l'imballaggio.

(3) Nella misura in cui il prezzo non comprende l'imballaggio secondo l'accordo stipulato e il compenso per l'imballaggio - che non viene fornito solo in prestito - non è espressamente determinato, questo deve essere fatturato al prezzo di costo provato. Su nostra richiesta, il fornitore deve riprendere l'imballaggio a proprie spese.

(4) Se non diversamente concordato, pagheremo il prezzo di acquisto entro 14 giorni dalla consegna della merce e dal ricevimento della fattura con uno sconto del 3% o entro 30 giorni netti. La ricezione del nostro ordine di trasferimento presso la nostra banca è sufficiente per la tempestività dei pagamenti da noi dovuti.

(5) Tutte le conferme d'ordine, i documenti di consegna e le fatture devono riportare il nostro numero d'ordine, il numero dell'articolo, la quantità di consegna e l'indirizzo di consegna. Se uno o più di questi dettagli sono mancanti e

l'elaborazione da parte nostra è ritardata come risultato nel corso della nostra normale attività, i termini di pagamento specificati nel paragrafo 4 saranno estesi per il periodo del ritardo.

(6) In caso di ritardo nel pagamento, dobbiamo pagare gli interessi di mora nella misura di cinque punti percentuali sopra il tasso d'interesse di base secondo il § 247 BGB.

## § 4 Tempi di consegna e consegna, trasferimento del rischio

(1) Il termine di consegna (data o periodo di consegna) da noi indicato nell'ordine o altrimenti determinante secondo le presenti Condizioni generali di acquisto è vincolante. Le consegne anticipate non sono permesse.

(2) Il fornitore è obbligato ad informarci immediatamente per iscritto se si verificano o diventano evidenti circostanze in base alle quali il termine di consegna non può essere rispettato.

(3) Se il giorno in cui la consegna deve essere effettuata al più tardi può essere determinato sulla base del contratto, il fornitore è in ritardo alla scadenza di questo giorno senza che ciò richieda un sollecito da parte nostra.

(4) In caso di ritardo nella consegna, ci spettano senza limitazioni i diritti previsti dalla legge, per cui siamo autorizzati ad esercitare un diritto di recesso o a far valere diritti di risarcimento danni in luogo dell'adempimento solo dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole.

(5) In caso di ritardi nella consegna, siamo autorizzati, dopo averne avvertito per iscritto il fornitore, a richiedere una penale contrattuale pari allo 0,5%, fino a un massimo del 5%, del rispettivo valore dell'ordine per ogni settimana iniziata di ritardo nella consegna. La penale contrattuale sarà compensata con il danno causato dal ritardo che dovrà essere risarcito dal fornitore.

(6) Il fornitore non è autorizzato ad effettuare consegne parziali senza il nostro previo consenso scritto.

(7) Anche se la spedizione è stata concordata, il rischio passa a noi solo quando la merce ci viene consegnata alla destinazione concordata.

## § 5 Salvaguardia della proprietà

(1) Ci riserviamo il titolo o il diritto d'autore sugli ordini effettuati da noi, sugli ordini così come su disegni, illustrazioni, calcoli, descrizioni e altri documenti messi a disposizione del fornitore. Il fornitore non può renderli accessibili a terzi né utilizzarli o riprodurli lui stesso o tramite terzi senza il nostro consenso esplicito. Egli ci restituisce integralmente questi documenti su nostra richiesta se non gli servono più nel corso ordinario degli affari o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto. In questo caso, tutte le copie fatte dal fornitore devono essere distrutte; le uniche eccezioni sono l'archiviazione nell'ambito degli obblighi legali di archiviazione e l'archiviazione dei dati per scopi di backup nell'ambito del normale backup dei dati.

(2) Gli utensili e i modelli che mettiamo a disposizione del fornitore o che vengono fabbricati per scopi contrattuali e che ci vengono addebitati separatamente dal fornitore rimangono di nostra proprietà o passano in nostro possesso. Il fornitore deve identificarli come nostra proprietà, conservarli con cura, proteggerli da danni di qualsiasi tipo in misura adeguata e utilizzarli solo per gli scopi del contratto. In mancanza di un accordo contrario, le parti contraenti sopporteranno ciascuna la metà delle spese di manutenzione e riparazione. Tuttavia, nella misura in cui questi costi

sono attribuibili a difetti degli articoli prodotti dal fornitore o a un uso improprio da parte del fornitore, dei suoi dipendenti o di altri agenti ausiliari, essi sono esclusivamente a carico del fornitore. Il fornitore deve informarci immediatamente di qualsiasi danno a questi utensili e modelli che non sia semplicemente insignificante. Su richiesta, è obbligato a restituirceli in condizioni adeguate se non sono più necessari per l'esecuzione dei contratti conclusi con noi.

(3) Le riserve di proprietà del fornitore valgono solo nella misura in cui si riferiscono al nostro obbligo di pagamento per i rispettivi prodotti di cui il fornitore si riserva la proprietà. In particolare, non sono ammesse riserve di titolo estese o prolungate.

## § 6 Richieste di garanzia

(1) In caso di difetti, abbiamo diritto ai diritti legali senza limitazioni. Tuttavia, il periodo di garanzia è di 24 mesi in deroga.

(2) Gli scostamenti di qualità e quantità sono considerati notificati in tempo utile se li comunichiamo al fornitore entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della merce da parte nostra. I difetti di materiale nascosti sono considerati notificati in tempo utile se il fornitore viene informato entro 14 giorni lavorativi dalla scoperta.

(3) Non rinunciamo ai diritti di garanzia accettando o approvando i campioni o gli esemplari presentati.

(4) Al ricevimento della nostra notifica scritta dei difetti da parte del fornitore, il periodo di limitazione dei diritti di garanzia è sospeso fino a quando il fornitore rifiuta i nostri diritti o dichiara il difetto eliminato o rifiuta in altro modo di continuare le trattative sui nostri diritti. In caso di fornitura sostitutiva ed eliminazione dei difetti, il periodo di garanzia per i pezzi sostituiti ed eliminati ricomincia a decorrere, a meno che dal comportamento del fornitore non si debba presumere che il fornitore non si ritenesse obbligato ad intraprendere la misura, ma che abbia intrapreso la fornitura sostitutiva o l'eliminazione dei difetti solo come gesto di buona volontà o per motivi simili.

## § 7 Responsabilità del prodotto

(1) Il fornitore è responsabile di tutte le rivendicazioni di terzi per danni alle persone o alle cose attribuibili a un prodotto difettoso da lui fornito ed è obbligato a tenerci indenni da qualsiasi responsabilità che ne derivi. Se siamo obbligati ad effettuare un'azione di richiamo verso terzi a causa di un difetto di un prodotto fornito dal fornitore, il fornitore dovrà sostenere tutti i costi associati all'azione di richiamo.

(2) Il fornitore è obbligato a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile del prodotto a proprie spese con una somma assicurata di almeno EUR 1.000.000, che, se non diversamente concordato in singoli casi, non deve necessariamente coprire il rischio di richiamo o danni punitivi o simili. Il fornitore deve inviarci una copia della polizza di responsabilità civile in qualsiasi momento su richiesta.

## § 8 Diritti di proprietà industriale

(1) Il fornitore garantisce, conformemente al paragrafo 2, che i prodotti da lui forniti non violano alcun diritto di proprietà industriale di terzi nei paesi dell'Unione europea o in altri paesi in cui fabbrica o fa fabbricare i prodotti.

(2) Il fornitore è obbligato a tenerci indenni da tutte le rivendicazioni avanzate nei nostri confronti da terzi a causa della violazione dei diritti di proprietà industriale di cui al paragrafo 1 e a rimborsarci tutte le spese necessarie in relazione a questa rivendicazione. Ciò non vale nella misura in cui il fornitore dimostra che non è responsabile della violazione dei diritti di proprietà industriale né avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione al momento della consegna se avesse esercitato la dovuta attenzione commerciale.

(3) I nostri ulteriori diritti legali dovuti a difetti di titolo dei prodotti che ci sono stati consegnati rimangono inalterati.

## § 9 Pezzi di ricambio

(1) Il fornitore è obbligato a tenere in magazzino i pezzi di ricambio per i prodotti a noi forniti per un periodo di almeno 10 anni dopo la consegna.

(2) Se il fornitore intende interrompere la produzione di pezzi di ricambio per i prodotti a noi consegnati, deve comunicarcelo immediatamente dopo la decisione sull'interruzione. Questa decisione deve - fatto salvo il paragrafo 1 - essere almeno 9 mesi prima dell'interruzione della produzione.

## § 10 Segretezza

(1) Il fornitore è obbligato a mantenere segreti i termini e le condizioni dell'ordine nonché tutte le informazioni e i documenti messi a sua disposizione a questo scopo (ad eccezione delle informazioni accessibili al pubblico) per un periodo di 2 anni dopo la conclusione del contratto e ad utilizzarli solo per l'esecuzione dell'ordine. Egli deve restituirceli immediatamente su richiesta dopo il completamento delle indagini o dopo l'elaborazione degli ordini.

(2) Senza il nostro previo consenso scritto, il fornitore non può fare riferimento alla relazione d'affari in materiale pubblicitario, opuscoli, ecc. e non può esibire oggetti di consegna prodotti per noi.

(3) Il fornitore deve obbligare i suoi subfornitori in conformità con questo § 10.

## § 11 Assegnazione

Il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i suoi crediti derivanti dal rapporto contrattuale. Questo non si applica per quanto riguarda i crediti monetari.

## § 12 Rispetto delle leggi

(1) In relazione al rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge applicabili in materia. Questo vale in particolare per le leggi contro la corruzione e il riciclaggio di denaro, così come per i regolamenti in materia di antitrust, lavoro e protezione ambientale.

(2) Il fornitore deve garantire che i prodotti da lui forniti siano conformi a tutti i requisiti pertinenti per l'immissione sul mercato nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. Su richiesta, dovrà fornirci la prova di conformità presentando documenti adeguati.

(3) Il fornitore compie sforzi ragionevoli per garantire che i suoi subfornitori rispettino gli obblighi che incombono al fornitore ai sensi del presente § 12.

## § 13 Luogo di esecuzione, luogo di giurisdizione, legge applicabile, lingua

(1) Il luogo di adempimento per entrambe le parti e il foro esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è la sede della Elsner Elektronik GmbH.

(2) I contratti stipulati tra noi e il Fornitore sono regolati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania con l'esclusione della Convenzione sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita).

(3) La lingua del contratto è il tedesco. Pertanto, la versione tedesca di queste condizioni generali prevale nell'interpretazione delle condizioni. La versione inglese/francese/italiana/spagnola è solo a scopo informativo.